

ATTO N. 596 e 776/BIS

---

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente  
Sanità e Servizi Sociali

*Relatore Consigliera Carla Casciari*

*Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

SULLA


Proposta di legge  
Recante il seguente titolo:

*"Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione  
a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici"*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 25 ottobre 2017*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 27 ottobre 2017*




COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 ottobre 2017 ha esaminato in sede referente gli atti nn. 596 e 776 e ha deciso di esprimere all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sugli atti.


La Commissione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento interno ha abbinato l'esame degli atti n. 596 e n. 776 ed ha formulato, un testo unificato avente il seguente titolo: "Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici".

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando la Consigliera Carla Casciari di relazionare all'Assemblea legislativa.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica sensi



dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Marco Squarta, concernente: "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari per la limitazione degli sprechi", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 24 maggio 2016 e trasmessa in data per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 5793 del 27 maggio 2016 (ATTO N. 596);

VISTA la proposta di legge di iniziativa della Consigliera Carla Casciari, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 23 novembre 2016 e trasmessa in data 24 novembre 2016 per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 14017 del 24 novembre 2016 (ATTO N. 776);

ATTESO che la III Commissione consiliare ha abbinato l'esame dei suddetti atti ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3 del Regolamento interno;

PRESO ATTO che per l'esame degli atti abbinati sopra citati è stata istituita un'apposita Sottocommissione, ai sensi del comma 2, dell'articolo 25 del Regolamento interno, che ha formulato un testo unificato recante il seguente titolo: "Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici" (ATTO n. 596-776 Bis);


ATTESO altresì che il testo unificato proposto dalla Commissione è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso sull'atto n. 776, nella seduta del 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi del comma 9, dell'articolo 17 bis, del Regolamento interno;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore di maggioranza Consigliere ... e dal relatore di minoranza Consigliere ... (ATTO N. 596-776 BIS);




VISTA la legge 19 agosto 2016, n. 166;  
VISTO l'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
VISTI gli articoli 271 bis e 272 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;  
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2;  
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;Comma 651;  
VISTA la legge regionale 17 maggio 2013 n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati);  
VISTO l'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO lo Statuto regionale;  
VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari  
e n. ... voti di astensione, espressi nei  
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e  
votanti

#### DELIBERA

- di approvare la legge regionale recante il seguente titolo: "Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici", composta di n. 11 articoli nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici**

**Art. 1**  
**(Principi e finalità)**

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e nel rispetto delle proprie competenze, persegue le seguenti finalità:

a) tutelare il diritto di ogni individuo all'accesso al cibo;

b) ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti, in conformità ai principi di economia circolare di cui alla normativa vigente, in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e dei prodotti non alimentari di cui all'articolo 4, comma 3;


c) favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari, compresi i prodotti agricoli in campo, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti senza glutine, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza o comunque in situazioni di disagio sociale;

d) favorire il riutilizzo e la donazione dei prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2008);

e) promuovere l'insediamento di centri di riuso quali luoghi per il conferimento e lo scambio di beni idonei al riutilizzo di cui il possessore non intende più servirsi ma ancora suscettibili di vita utile;

f) contribuire alle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

**Art. 2**  
**(Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)**



1. Il Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui alla presente legge e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale in materia di ambiente, sanità, istruzione, commercio, agricoltura, politiche giovanili e socio-assistenziali.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale provvede al coordinamento degli assessorati competenti per l'individuazione dei relativi ambiti di intervento.

3. Il Piano, in particolare, contiene:

a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore della donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici, nonché l'analisi dei relativi bisogni nel territorio regionale;

b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire, nonché le relative priorità;

c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative e dei soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 6 e acquisite e valutate le proposte e le osservazioni del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, adotta il Piano di cui al comma 1, che ha validità triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

### **Art. 3**

#### **(Programmi attuativi annuali)**

1. Il Piano regionale di cui all'articolo 2 è attuato mediante programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 6 e acquisite e valutate le proposte e le osservazioni del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2.


2. I programmi attuativi annuali individuano, in particolare:

a) le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

b) le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi;

c) le iniziative promosse dalla Regione secondo quanto previsto all'articolo 5;

d) le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata



regionale contro gli sprechi alimentari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

**Art. 4**

**(Reti operative e Tavolo di coordinamento)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene la costituzione di Reti operative di cui fanno parte i Comuni, singoli o associati, gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l. 166/2016, nonché i soggetti donatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge aventi sede legale nel territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgono l'attività prevalente in Umbria. Alle Reti operative possono partecipare anche i soggetti individuati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), nonché gli operatori dei settori non alimentari per i prodotti di cui al comma 3.

2. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali un Tavolo di coordinamento delle Reti operative di cui al comma 1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la composizione e il funzionamento del Tavolo di coordinamento i cui componenti partecipano ai lavori a titolo gratuito.

3. I soggetti donatori di cui al comma 1 possono distribuire per fini di solidarietà sociale anche prodotti per la casa, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri e giocattoli, tra i quali anche quelli oggetto di confisca amministrativa nelle materie di competenza regionale.

4. Gli interventi previsti dalla l. 166/2016 e dalla presente legge possono essere inclusi nei Piani sociali di zona di cui all'articolo 272 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). Le Reti operative di cui al comma 1 fanno parte dei Tavoli zionali di concertazione previsti dall'articolo 271 bis della l.r. 11/2015.


**Art. 5**

**(Azioni della Regione)**

1. Per le finalità di informazione e sensibilizzazione cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), la Regione istituisce la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari, da celebrarsi con cadenza annuale.

2. In occasione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea:

a) a diffondere la cultura della riduzione degli sprechi



alimentari e della produzione dei rifiuti;

b) all'informazione e sensibilizzazione contro gli sprechi dei prodotti alimentari e per il consumo consapevole;

c) all'informazione e sensibilizzazione sul recupero e donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari.

2. La Regione, inoltre, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché per incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di solidarietà sociale, realizza campagne di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi.

3. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi didattici finalizzati all'educazione ad una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla riduzione degli sprechi.

4. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove la formazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 che operano nella gestione delle eccedenze alimentari.

#### **Art. 6**

#### **(Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)**


1. Presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali è istituita la Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale, di seguito Consulta, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per gli indirizzi contenuti nel Piano e nei programmi attuativi di cui agli articoli 2 e 3.

2. La Consulta è composta da dieci membri, che partecipano ai lavori a titolo gratuito, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nonché tra le istituzioni, le associazioni di categoria ed esperti provenienti da Università e centri di ricerca.

3. La Consulta, in linea con le finalità della presente legge, provvede in particolare a:

a) contribuire alla definizione degli obiettivi, delle azioni e delle strategie del Piano e dei programmi attuativi di cui agli articoli 2 e 3 per promuovere le attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici;

b) facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale,



al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione delle attività di cui alla lettera a);

c) proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consulta trasmette alla Giunta regionale una relazione che contiene, in particolare, osservazioni, dati e materiale utili all'analisi dello stato di avanzamento della promozione delle attività di cui alla lettera a).

5. Con proprio atto la Giunta regionale individua i componenti della Consulta nonché le modalità del suo funzionamento.

#### **Art. 7**

#### **(Interventi e contributi)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione, mediante l'erogazione di contributi, promuove e sostiene:

a) progetti che prevedono la costituzione delle Reti operative di cui all'articolo 4, comma 1;

b) progetti di informatizzazione e di digitalizzazione della filiera di raccolta e distribuzione delle eccedenze donate, anche elaborati in collaborazione con i comuni e utilizzando gli strumenti informatici previsti per la programmazione regionale in ambito sociale e in ambito dell'innovazione tecnologica;

c) progetti di promozione sul territorio regionale della vendita di prodotti sfusi con erogatori alla spina.


2. Ai fini e con le modalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene altresì progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, che prevedono la riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti in occasione delle sagre e delle feste popolari di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande).

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento:

a) stabilisce le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati, per l'erogazione delle provvidenze nonché per l'individuazione delle risorse necessarie;

b) individua i soggetti legittimati a presentare i progetti di cui alla lettera a);

c) definisce, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), lo stato di indigenza nonché le condizioni di disagio sociale di



cui alla medesima disposizione, anche tenendo conto di quanto stabilito dai comuni in ordine a tale stato e tali condizioni.

**Art. 8**

**(Tariffa sui rifiuti)**

1. La Regione promuove il raggiungimento dell'obiettivo dell'applicazione del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) di cui alla legge regionale 17 maggio 2013 n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della l. 147/2013, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti.

**Art. 9**


**(Contratti di concessione e appalti pubblici)**

1. Nell'ambito dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti o servizi nei settori della ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari la Regione e i suoi enti strumentali prevedono, nei propri bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, criteri di premialità per le imprese che garantiscono attività di recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La Regione fornisce indirizzo alle amministrazioni locali affinché nei propri bandi vengano previsti criteri di premialità sul modello di cui al comma 1.

3. Nelle procedure di cui al comma 1 la Regione e i suoi enti strumentali operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) con riferimento ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

**Art. 10**



**(Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2019 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

a) le azioni intraprese e i contributi erogati per favorire e promuovere la costituzione delle reti operative di cui all'articolo 4 comma 1, nonché l'esito dell'attività delle stesse in termini di:

1) donazione delle eccedenze alimentari;

2) riutilizzo e donazione di prodotti farmaceutici;

3) distribuzione di articoli, prodotti e oggetti di cui all'articolo 4, comma 3;

b) le azioni intraprese per favorire e promuovere l'insediamento dei centri di riuso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);

c) le azioni intraprese per attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge;

d) i progetti finanziati ai sensi dell'articolo 7 ed i risultati conseguiti dai medesimi;

e) i criteri e le modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nonché i risultati ottenuti nei Comuni ove la riduzione è stata applicata.


2. I dati e i documenti prodotti per le finalità di cui al presente articolo sono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 2.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano fra loro per la predisposizione della relazione di cui al comma 1 e per una migliore valutazione della presente legge.

**Articolo 11**

**(Norma finanziaria)**

1. Per le spese della "Giornata regionale contro gli sprechi alimentari" di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di € 25.000,00 da iscriversi alla



Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2017-2019.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari".

3. Per gli esercizi finanziari successivi, il finanziamento del Programma attuativo annuale di cui all'articolo 3 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" e della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

**Art. 11**  
**(Norme finali)**

1. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge l'Assemblea legislativa approva il primo Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 2.

2. Entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta il programma attuativo annuale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua i componenti e le modalità di funzionamento della Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 6, comma 5.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 7, comma 3.



### **Relazione tecnico-finanziaria**

*(contenente la norma finanziaria concordata per la verifica di compatibilità e la relativa copertura finanziaria con gli uffici della Giunta regionale)*

### **Atti 776 e 596 abbinati/bis**

#### **Articolo 1 (Principi e finalità)**

L'articolo definisce le finalità perseguite dalla legge attraverso donazione, recupero, riuso e redistribuzione di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. Le finalità della legge indicate all'articolo 1, dalla lettera a) alla lettera f), sono riconducibili ad azioni e interventi nel campo della 1) solidarietà sociale e 2) nel campo della riduzione degli sprechi e della produzione dei rifiuti.

L'articolo non comporta oneri finanziari, in quanto trattasi di disposizione di indirizzo a carattere ordinamentale e programmatico.

#### **Articolo 2 (Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)**

L'articolo 2 prevede un Piano regionale triennale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale per la definizione di indirizzi, priorità e strategie dell'azione regionale.

Il piano tra l'altro contiene:

1. le finalità degli interventi e l'analisi dei relativi bisogni nel territorio regionale,
2. le linee di intervento, gli obiettivi e le relative priorità,
3. gli indirizzi per il coordinamento degli interventi e dei soggetti destinatari degli interventi previsti.

Il Piano è adottato dalla Giunta regionale in collaborazione con la Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale e approvato dall'Assemblea legislativa. La Consulta, definita all'articolo 6, è composta da dieci membri che partecipano a titolo gratuito.

Il Piano triennale costituisce uno strumento di indirizzo e di illustrazione delle finalità da perseguire attraverso gli interventi previsti nella legge che saranno poi attuati attraverso il Programma annuale di cui al successivo articolo 3. Si tratta pertanto di uno strumento di pianificazione delle linee di intervento necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge, di durata triennale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa.

La predisposizione del Piano non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la partecipazione dei membri della Consulta è prevista a titolo gratuito.

#### **Articolo 3 (Programmi attuativi annuali)**

L'articolo 3 prevede il Programma attuativo annuale quale strumento di attuazione degli indirizzi e delle linee di intervento approvati nel Piano triennale.



Il Programma, è approvato annualmente dalla Giunta regionale in collaborazione con la Consulta di cui al successivo articolo 6 e con le osservazioni del Tavolo di coordinamento descritto all'articolo 4, i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

Il Programma annuale individua:

1. le priorità degli interventi da attuare nell'anno di riferimento;
2. le risorse economiche destinate alla loro realizzazione;
3. le iniziative promosse dalla Regione ed in particolare le modalità di organizzazione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari di cui all'articolo 5, comma 1.

A differenza del Piano Triennale, il Programma attuativo annuale è strumento operativo che definisce le azioni e gli interventi da attuare e le relative risorse finanziarie. Dall'attuazione del Programma derivano, pertanto, oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

Tali oneri, sulla base di stime di interventi simili attuati in ambito sociale, possono essere quantificati in €200.000,00 annui di cui:

- €150.000,00 per contributi alla costituzione delle reti operative di cui agli articoli 4 e 7, in parte per il funzionamento (€120.000,00) e in parte per progetti di digitalizzazione (€30.000,00);
- €50.000 per interventi diretti della Regione di cui all'articolo 5.

Trattandosi di spese non obbligatorie la quantificazione esatta degli oneri è rinviata alle leggi di bilancio a partire dal bilancio 2018/2020.

#### **Articolo 4 (Reti operative e Tavolo di coordinamento)**

L'articolo 4 prevede come ulteriore strumento per il raggiungimento delle finalità della legge, la costituzione delle Reti operative costituite da Comuni, soggetti donatori, operatori del settore alimentare, non alimentare e farmaceutico, i cui componenti partecipano a titolo gratuito. Il comma 1 prevede il sostegno da parte della Regione alla costituzione delle Reti che viene attuato attraverso l'erogazione di contributi successivamente prevista all'articolo 7.

La quantificazione dell'onere derivante da tale intervento è stata già analizzata con riferimento all'articolo 3.

L'istituzione del Tavolo di coordinamento previsto al comma 2 non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la partecipazione al Tavolo avviene a titolo gratuito e presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali.

#### **Articolo 5 (Azioni della Regione)**

L'articolo 5 prevede le azioni svolte direttamente dalla Regione:

1. istituire la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari, da celebrarsi con cadenza annuale;
2. all'interno di essa la Regione organizza manifestazioni ed iniziative idonee per la diffusione culturale, l'informazione e la sensibilizzazione in tema di riduzione degli sprechi e della produzione dei rifiuti, di consumo consapevole, di recupero e donazione a fini di solidarietà sociale;



3. realizzare campagne di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi;
4. promuovere percorsi didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzati alla sana alimentazione, alla produzione alimentare ecosostenibile, alla riduzione degli sprechi;
5. promuovere la formazione dei soggetti partecipanti alle reti operative di gestione delle eccedenze alimentari.

La realizzazione di queste azioni comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale già ricompresi e quantificati nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 6 (Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)**

Presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali è istituita la Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale, con funzioni consultive e propositive per gli indirizzi contenuti nel Piano e nei programmi attuativi. La Consulta è composta da dieci membri individuati dalla Giunta regionale tra i partecipanti alle Reti operative, che partecipano ai lavori della Consulta a titolo gratuito.

Come rilevato per il Tavolo di coordinamento, l'istituzione della Consulta non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la partecipazione ai lavori avviene a titolo gratuito e presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali. Tali attività si realizzeranno dunque con le risorse umane e strumentali disponibili.

#### **Articolo 7 (Interventi e contributi)**

L'articolo 7 prevede l'erogazione da parte della Regione di contributi per le seguenti tipologie di progetti:

1. progetti che prevedono la costituzione delle Reti operative,
2. progetti di informatizzazione e digitalizzazione della filiera di raccolta e distribuzione delle eccedenze donate, utilizzando strumenti informatici previsti per la programmazione regionale in ambito sociale e in ambito dell'innovazione tecnologica;
3. progetti di promozione sul territorio regionale della vendita di prodotti sfusi con erogatori alla spina;
4. progetti presentati dai comuni per la riduzione degli sprechi e dei rifiuti in occasione di sagre e feste popolari.

La Giunta con regolamento stabilisce modalità e criteri di valutazione dei progetti, erogazione dei contributi ed individuazione delle risorse.

La realizzazione di queste azioni comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale già ricompresi e quantificati nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 3.



### **Articolo 8 (Tariffa sui rifiuti)**

La Regione promuove l'applicazione da parte dei comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti previsto all'articolo 1, comma 652, ultimo periodo della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Tale norma prevede, in materia di tassa sui rifiuti, che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Il coefficiente va applicato in caso di calcolo della parte variabile della tariffa non con metodo normalizzato, ma in base a coefficienti standard per tipologia di attività produttiva. Il metodo normalizzato è un metodo che permette di misurare la quantità di rifiuti effettivamente conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

L'articolo 8 della legge regionale prevede al comma 2 che sia l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) istituita con legge regionale n. 11/2013 a provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri per l'applicazione da parte dei comuni di tale coefficiente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.

L'intervento rientra nelle competenze e funzioni dell'AURI, all'interno della predisposizione del Piano d'ambito ad essa attribuite all'art. 8 della LR 11/2009 e non comporta pertanto oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

### **Articolo 9 (Contratti di concessione e appalti pubblici)**

La Regione, le agenzie regionali e gli enti dipendenti prevedono, nei propri bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, criteri di premialità per le imprese che garantiscono attività di recupero e donazione delle eccedenze alimentari. La disposizione è coerente con i criteri di sostenibilità energetica e ambientale indicati dall'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016.

La disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto i criteri di premialità non avranno carattere di erogazione di provvidenze, ma bensì di preferenza nei criteri di aggiudicazione. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e di programmazione.

### **Articolo 10 (Clausola valutativa)**

L'articolo 10 prevede la predisposizione da parte della Giunta di una relazione annuale per il controllo di attuazione e la valutazione dei risultati della legge stessa, da presentare all'Assemblea legislativa.

Queste attività vengono svolte all'interno delle funzioni e competenze dei servizi competenti per il pieno espletamento delle stesse competenze. La disposizione non comporta pertanto oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



### **Articolo 12 (Norme finali)**

L'articolo 12 stabilisce i tempi per l'approvazione degli atti attuativi:


1. il regolamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge,
2. il primo Piano triennale entro l'anno successivo all'entrata in vigore della legge,
3. il programma annuale entro tre mesi dall'approvazione del piano triennale.

### **Articolo 11 (Norma finanziaria)**

Poiché all'articolo 12 viene prevista l'approvazione del regolamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e del Piano triennale entro l'anno successivo all'entrata in vigore della legge, anche il Programma attuativo annuale, strumento operativo per l'attivazione degli interventi, è predisposto e finanziato a partire dall'anno 2018.

Come analizzato nell'articolo 3 relativo al Programma attuativo annuale, la quantificazione delle risorse da destinare al Programma attuativo annuale degli interventi viene definita con la legge di bilancio trattandosi di spese non obbligatorie.

Per il primo anno di attuazione della legge (2017) l'unico intervento previsto è la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari per un'azione di sensibilizzazione verso le tematiche degli sprechi alimentari il cui costo è previsto in € 25.000,00 da finanziare attraverso la riduzione di spese già autorizzate alla Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" del bilancio regionale di previsione 2017. La gestione della Giornata regionale, in coerenza con il Tavolo di coordinamento e con gli altri interventi previsti dalla legge, è affidata all'assessorato competente in materia di servizi sociali.



Si propone pertanto la seguente norma finanziaria:

**“Articolo 11 (Norma finanziaria)**

1. Per le spese della “Giornata regionale contro gli sprechi alimentari” di cui all’articolo 5, comma 1, è autorizzata, per l’esercizio 2017, la spesa di €25.000,00 da iscriversi alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio regionale di previsione 2017-2019.
2. Il finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l’esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, il finanziamento del Programma attuativo annuale di cui all’articolo 3 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” e della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.”